

Allegato parte integrante

Modalità di svolgimento dei lavori del collegio dei revisori

Allegato 3

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Modalità di svolgimento dei lavori del collegio dei revisori dei conti

(art. 78 bis 6, comma 1 della L.P. 7/79)

A) Composizione del collegio

L'articolo 78 bis 4, comma 2 della L.P. 7/2016 stabilisce che il collegio è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti. Il Presidente è eletto dal collegio al proprio interno.

B) Durata in carica e rinnovo

Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo. Al rinnovo del collegio provvede la Giunta provinciale entro il termine di scadenza. I componenti del collegio cessano anticipatamente dall'incarico in caso di: dimissioni; decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta; revoca per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio.

C) Modalità di subentro dei membri supplenti

In caso di cessazione anticipata dall'incarico di uno dei membri effettivi del collegio, subentrano i supplenti in ordine di età, ai sensi dell'articolo 2401 del Codice civile. In tale ipotesi i nuovi membri subentrati scadono assieme a quelli in carica e in caso di sostituzione del Presidente, il collegio procederà nuovamente all'elezione del Presidente al proprio interno.

D) Modalità di svolgimento dei lavori del collegio

Il Collegio si intende validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti di cui uno presidente e delibera a maggioranza. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Presidente del Collegio provvede alla convocazione delle riunioni almeno trimestralmente. Delle sedute si redigono i relativi verbali. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello della seduta, al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio provinciale.

Il verbale di ogni seduta è sottoscritto dai partecipanti, numerato progressivamente e riportato nel libro dei verbali delle riunioni, che sarà tenuto su supporto cartaceo presso il Dipartimento Affari Finanziari della Provincia.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive è considerata grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con conseguente revoca dell'incarico secondo quanto previsto dall'articolo 78 bis 4, comma 7, lettera c), della L.P. 7/79.

E) Compiti del collegio

Il collegio svolge funzioni di revisione economico-finanziaria e in particolare i compiti stabiliti dall'articolo 78 bis 5, comma 1 della L.P. 7/79, di seguito elencati:

- a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di stabilità, di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio;
- b) esprime parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione del rendiconto generale; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; verifica l'esistenza delle attività e delle passività, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione; formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;
- c) effettua verifiche periodiche di cassa;
- d) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali;
- e) presenta annualmente al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della sezione provinciale di controllo della Corte dei conti una relazione sull'attività svolta;
- f) svolge ulteriori funzioni attribuite dalla Giunta provinciale.
- g) presenta la relazione al Bilancio consolidato della Provincia, redatto ai sensi dell'articolo 11 bis del D.Lgs. 118/2011.

Prima della trasmissione al Consiglio provinciale, le proposte di legge di bilancio, di assestamento, di variazione del bilancio e del rendiconto generale sono inviate al Collegio dei revisori per l'espressione dei pareri obbligatori di cui alle lettere a) e b) all'articolo 78 bis 5, comma 1 della LP. 7/79. I pareri sono resi, senza condizioni e previa formale verifica di tutti gli adempimenti previsti dalle norme nazionali e provinciali, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento degli atti e allegati alle deliberazioni con cui si dispone la trasmissione al Consiglio provinciale degli atti stessi, ed entro tre giorni lavorativi per gli atti concernenti le variazioni di bilancio. Contestualmente alla trasmissione al Consiglio provinciale degli atti indicati al presente paragrafo, la Giunta provinciale dà atto dell'adeguamento ai pareri del Collegio dei revisori o espone le motivazioni del mancato adeguamento, in tutto o in parte. Decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri da parte del collegio, gli stessi si intendono espressi in senso positivo.

Il Collegio provvede alle verifiche periodiche di cassa. Delle verifiche effettuate è redatto apposito verbale.

In occasione dell'elezione del nuovo Presidente della Provincia, il Collegio effettua la verifica straordinaria di cassa entro venti giorni dalla proclamazione.

F) Ulteriori tipologie di atti per i quali è prevista la comunicazione al collegio

Al Collegio è data comunicazione, entro 60 giorni dell'approvazione, delle variazioni al bilancio che non sono adottate con legge.

Su richiesta della Giunta provinciale il Collegio esprime, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento degli atti, ogni parere facoltativo afferente al ruolo di organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Provincia.